

Comune di Santa Maria di Sala

Provincia di Venezia

Approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 8 del 05.03.2013

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONE.....	2
ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI	2
ART. 4 – TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI.....	2
ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	3
ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	3
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI.....	3

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione Comunale di Santa Maria di Sala sostenere spese di rappresentanza, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

ART. 2 - DEFINIZIONE

1. Sono spese di rappresentanza le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. Esse devono essere necessariamente finalizzate al compimento di fini istituzionali dell'Ente

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell'Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1. In base alla definizione dell'art.2 sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

a. ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva.

In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;

b. omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a;

c. colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

d. spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;

e. oneri connessi agli interventi di gemellaggio;

f. fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali previa richiesta, invio di biglietti augurali in occasione di nomine o festività;

g. atti di onoranza (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio) in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o ex dipendenti, loro parenti o affini;

h. doni - ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie;

i. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Santa Maria di Sala;

j. targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

1. Non sono considerate spese di rappresentanza:

a. le spese che si risolvono in mere liberalità o benefici a favore di terzi;

b. le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

c. colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;

d. omaggi ad Amministratori o dipendenti;

e. ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc);

f. spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG, al Dirigente ivi individuato.

2. Presupposto indefettibile perché la spesa possa essere ammessa, è la sussistenza di una adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla nella determina di impegno di spesa, nonché una puntuale dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.